



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2015

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

ONOREVOLI SENATORI. - In seguito alla Conferenza mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna nel giugno 1993, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 20 dicembre 1993, la risoluzione n. 48/134, che impegna gli Stati membri a istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dal 1993 diversi Stati hanno istituito questi organismi, altri si sono impegnati nel farlo. L'Italia è diventata membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2007-2010. Nel presentare la propria candidatura il nostro Paese, che si era trovato a competere con Danimarca e Olanda, aveva assunto importanti impegni, tra cui l'istituzione, appunto, di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in attuazione della citata risoluzione. Un altro impegno assunto aveva riguardato il completamento dell'adeguamento del nostro ordinamento giuridico allo statuto della Corte internazionale di giustizia. Tra l'altro, i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono soggetti a un periodico esame in materia di protezione dei diritti umani nel loro ordinamento e di attuazione degli impegni assunti; il nostro Paese è stato sottoposto a questo esame nel mese di febbraio 2010. L'Italia, purtroppo, è ancora uno dei (pochi) Paesi europei a non aver dato attuazione alla risoluzione dell'ONU. Infatti, da un lato, non ha alcuna istituzione nazionale del tipo descritto e propugnato dall'ONU nella suddetta risoluzione e, da un altro lato, non dispone di una struttura a livello nazionale in grado di offrire almeno un

punto di riferimento avverso i comportamenti delle amministrazioni pubbliche commessi in violazione delle norme vigenti in materia di diritti umani, come quella del difensore civico nazionale.

La protezione dei diritti dell'uomo è uno dei fini dell'ONU, come stabilito dagli articoli 1, 55 e 56 del suo Statuto. Come organismo politico volto a supervisionarne l'osservanza è stata istituita la Commissione dei diritti dell'uomo, cui è succeduto nel 2005 il Consiglio dei diritti umani, sempre con sede a Ginevra. Il Consiglio ha assunto una maggiore rilevanza poiché è diventato un organo sussidiario dell'Assemblea Generale dell'ONU. Quantunque il nuovo organismo non sia conforme alle aspettative che aveva suscitato e sia ancora notevolmente politicizzato, come lo era la vecchia Commissione dei diritti dell'uomo, la sua importanza non deve essere sottovalutata. Il Consiglio sottopone, infatti, tutti i membri dell'ONU a un «esame periodico universale» (*Universal Periodic Review*, UPR) vertente sull'applicazione dei diritti umani nel loro ordinamento. Il Consiglio si occupa anche di diritto umanitario e di altre questioni collegate.

Nella fattispecie, la citata risoluzione n. 48/134 è una raccomandazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (quindi ha solo natura esortativa) che precisa l'importanza delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e contiene un annesso che configura le linee essenziali delle istituzioni nazionali.

L'Italia si è impegnata ad attuare questa risoluzione, ormai diventata improcrastinabile soprattutto se si tiene presente che da tempo nel nostro Paese si sono andate affer-

mando un'accresciuta sensibilità della società civile e una rinnovata volontà politica in relazione ai diritti umani. Esse non escludono tuttavia il permanere di vaste zone d'ombra in cui lo Stato può di fatto operare libero da controlli efficaci, mentre l'opinione pubblica, sottoposta a ondate d'informazione fortemente emotiva, rimane sprovvista di strumenti permanenti di riflessione e di intervento.

Dunque, nel tentativo di evitare il perpetuarsi di questa situazione (anche di imbarazzo internazionale), sia pure in mezzo a un proliferare di iniziative politiche lodevoli ma settoriali o locali e spesso inefficaci o parziali, da più parti è venuta maturando la convinzione che occorra prevedere un'istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il presente disegno di legge, costruito sulla base degli *standard* internazionali e dei principi di Parigi, prevede un'istituzione autorevole, indipendente ed efficace, con funzioni di formazione e informazione, coordinamento, controllo e impulso legislativo della complessa materia dei diritti umani, che sono anzitutto universali indivisibili, interdipendenti e che coinvolgono ambiti sempre nuovi: dai diritti civili e politici a quelli economici e sociali, culturali e ambientali.

La competenza dell'istituzione, costituita e composta da rappresentanti della società civile, dalle associazioni non governative impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani e da docenti universitari! impegnati in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani della filosofia e delle religioni, si esplica sia in politica interna sia in politica estera, poiché lo Stato italiano, come ogni altro Stato! è responsabile delle violazioni dei diritti umani sia nel proprio territorio che all'estero sia nei confronti di chi possiede la cittadinanza italiana sia di chi non la possiede. Anche l'Italia, al pari di tutti gli altri Stati, non è immune da rischi di violazioni dei diritti

umani. La creazione di tale istituzione appare tanto più necessaria se si guarda alla sua valenza esterna e al ruolo che l'Italia può e deve attuare per la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo. Gli accresciuti impegni internazionali dell'Italia, la sua partecipazione a numerose missioni umanitarie, il suo ruolo di punta nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente rendono tale istituzione imprescindibile ed improcrastinabile. Solo un'istituzione nazionale indipendente, infatti, potrà essere in grado di contribuire a monitorare lo stato dei diritti umani nel mondo in modo coerente, costante, obiettivo, non frammentario e non soggetto a varie contingenze e convenienze.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce i principi generali anche in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.

Con l'articolo 2 si individuano le forme di autonomia riconosciute alla Commissione, nonché le modalità per la sua istituzione. La Commissione, costituita come organismo autonomo e indipendente con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale, opererà in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione, in quanto organismo indipendente, è garantita autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. In particolare, il comma 3 precisa che essa è un organo collegiale composto da sette componenti eletti dai membri delle Commissioni competenti delle Camere tra personalità selezionate tra esperti di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi, con votazione a maggioranza dei due

terzi, e resta in carica per un anno, allo scadere del quale non può essere rieletto fino alla fine del suo mandato. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e sono sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti della Commissione non possono, pena la revoca dalla carica, svolgere alcuna attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero professionale attività professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né dirigenti o azionisti di aziende pubbliche e private. Se dipendenti di pubbliche amministrazioni, essi sono collocati fuori ruolo. Il compenso dei componenti della Commissione deve essere pari ad un terzo di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che ha fissato in 240.000 euro il tetto massimo per il compenso retributivo per tali cariche. Con l'articolo 3, comma 1, si definiscono i compiti della Commissione, tra i quali si segnalano la promozione della cultura dei diritti umani, avvalendosi di tutti gli strumenti idonei; istituzione, al proprio interno, di un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero; la verifica dell'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia; la redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato permanente sui diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri; la formulazione, anche di propria iniziativa, di proposte al Governo sulla materia; la promozione della firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; la cooperazione con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri Paesi; l'accoglimento da singoli soggetti (o da associazioni) di segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti

umani e l'adozione di conseguenti provvedimenti; l'inserimento nei codici di deontologia delle categorie professionali di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani; la predisposizione annuale di una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. Con i successivi commi è prevista una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, fatti salvi i casi di segreto professionale, d'ufficio o di Stato previsti dai relativi articoli del codice di procedura penale. Inoltre si stabilisce che la Commissione, qualora ne ricorra la necessità, possa disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa autorizzazione in mancanza della collaborazione dei soggetti tenuti a farli effettuare, del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo in cui le stesse devono essere effettuate.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico compresa la previsione di un apposita redazione dei bilanci consuntivi, sottoposti al controllo della Corte dei conti. L'ufficio è composto da un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Il direttore viene nominato dalla Commissione, su proposta del presidente previo vaglio di una selezione di candidati.

All'articolo 5 si introducono norme di carattere sanzionatorio, destinate a indicare le pene amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3. Le sanzioni amministrative sono modulate secondo importi pecuniari differenziati, in base alla circostanza che i soggetti obbligati possano rifiutare di fornire informazioni e documenti ovvero possano fornire informazioni non veritiere. Inoltre viene previsto che la Commissione presenti un rapporto all'autorità giudiziaria ogni qualvolta venga a cono-

scienza di fatti che possano costituire reato e che i componenti della stessa si devono attenere al segreto d'ufficio in relazione a ciò di cui possono venire a conoscenza.

Con l'articolo 6 si prevede che la Commissione possa avvalersi di collaborazioni di centri di ricerca, università, organizzazioni non governative, associazioni, istituzioni con comprovate competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007 ha istituito il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità al fine di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento strategico in materia di tutela dei diritti umani; tuttavia, con l'entrata in vigore della legge tale Comitato non avrebbe più ragione di esistere

poiché si troverebbe a esercitare gli stessi compiti della costituenda Commissione. Per tale motivo se ne propone la soppressione con l'articolo 7. L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria per l'attuazione della legge con una previsione di spesa pari a 1.600.000 euro. L'importo è basato su un approssimativo calcolo, ovvero: 560.000 euro totali per i sette consiglieri, 80.000 euro per il direttore, 55.000 per il vicedirettore, 50.000 per il segretario generale e 40.000 euro (270.000 totali) per ciascuna delle sette unità dell'ufficio, circa 270.000 euro le spese per la sede (locazione e arredo), circa 50.000 euro per la fornitura di servizi (manutenzione, assistenza tecnica, utenze, riscaldamento eccetera), circa 30.000 euro per altre spese (poste, trasporto, rappresentanza, cancelleria) e le inevitabili spese per consulenze e per missioni dei membri dello *staff* pari a circa 160.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l'attuazione dell'ordinamento statale.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)

1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle

convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio *staff* e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei

componenti di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera *b*), del presente articolo nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera *c*), del presente articolo a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma

degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche proble-

matiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero con riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso *internet*, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione anche attraverso la predisposizione sul sito *internet* istituzionale della Commissione stessa di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative le-

gislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziati multilaterali o accordi bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani; proporre, altresì, al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

f) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

g) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempiimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

h) cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare

con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

l) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

m) incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della protezione dei diritti umani;

n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;

o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmi di formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;

q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;

r) promuovere la costituzione di un *forum* permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il *forum* viene consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del *forum* sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;

s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera l), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può, altresì, disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai ri-

scontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali derivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo pe-

riodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche nonché, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un

proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzione avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito un trattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti che deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero degli affari esteri assicurandone la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno abbiano subito una violazione.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per i propri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i

provvedimenti adottati secondo criteri di trasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzi da essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politiche perseguite e realizzate.

Art. 6.

(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

